



ASSOLOMBARDA

ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA FISCALE

RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 110/2024 riguardante il riordino del sistema nazionale della riscossione previsto dalla legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023).

*A cura del
Settore Fisco e Diritto d'Impresa*



Sommario

1. Premessa.
2. La pianificazione annuale dell'attività di riscossione.
3. Adempimenti dell'agente della riscossione.
4. Il discarico.
5. Il differimento del discarico automatico.
6. Il riaffidamento dei carichi.
7. Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione.
8. Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione.
9. Disposizioni in materia di impugnazione.
10. Disposizioni in materia di dilazione.
11. Dilazione – Modulistica di Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025.
12. Estensione della disciplina sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento.
13. Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali.
14. Compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

1. Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, di seguito Decreto, attuativo della delega fiscale (legge 111/2023), con il quale si disciplina la revisione della riscossione delle entrate pubbliche a mezzo di iscrizione a ruolo e di competenza dell'agente della riscossione, al fine di incrementarne l'efficienza, la semplificazione e per orientarne l'attività secondo principi di efficacia, economicità e imparzialità, verso obiettivi di risultato.

Di seguito i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega:

- prevedere una pianificazione annuale delle procedure di recupero, da concordare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
- revisionare la disciplina sul discarico;
- salvaguardare il diritto di credito degli enti pubblici, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione;
- riformare la disciplina della responsabilità dell'Agente della riscossione, attribuendo al MEF il potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata;
- modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione;
- potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'Agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo;
- definire una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

Il Decreto **è in vigore dall'8 agosto 2024**, ma la maggior parte delle novità saranno efficaci **a partire dal 1° gennaio 2025**.

2. La pianificazione annuale dell'attività di riscossione

L'art. 1 del Decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione svolga le attività di riscossione, ad essa affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure effettuabili anche con **logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale**, pianificate annualmente con la convenzione stipulata con il MEF e l'Agenzia delle Entrate. In altri termini, l'attività esattiva deve essere svolta secondo mirate modalità e specifici obiettivi, oltre che con stretta osservanza dei costi da sostenere per lo svolgimento di questa funzione.

3. Adempimenti dell'agente della riscossione

L'art. 2 del Decreto prevede che **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione svolga le attività relativamente alle quote affidatele, assicurando:

- a) la salvaguardia del credito con un **tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento**, secondo quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, ovvero dall'art. 26 D.L. 76/2020, **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico** oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
- b) il tentativo di **notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito**, effettuato con le modalità di cui alla lett. a);
- c) la gestione delle **attività di recupero coattivo** conformemente a quanto pianificato annualmente;
- d) la **trasmissione telematica all'ente creditore**, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia, **dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

4. Il discarico

L'art. 3 del Decreto prevede una nuova procedura di **discarico delle quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**¹, attribuendo agli enti pubblici, diversi dall'Agenzia delle Entrate, maggiori responsabilità nella riscossione dei propri crediti, lasciando così all'Agenzia delle Entrate-Riscossione margini di manovra più ampi nella gestione dei carichi facilmente esigibili.

Il nuovo meccanismo prevede:

- il **discarico automatico** per le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione **a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento**, secondo quanto sarà stabilito con decreto del MEF;
- il **discarico anticipato** per gli importi, **affidati dal 1° gennaio 2025**, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevi:
 - a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
 - b) l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti mediante accesso effettuato, prima del discarico;
 - c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

¹ Artt. 19 e 20 Decreto Legislativo 112/1999.



Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la **riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive e di quelle per le quali il discarico è stato sospeso** (per dilazioni o per accordi conclusi ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del MEF.

Tale facoltà è esercitata:

- a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati all'8 agosto 2024;
- b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all'8 agosto 2024.

A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la **documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito**. Con uno o più decreti del MEF sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi nei casi di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata da un'apposita commissione.

5. Il differimento del discarico automatico

L'art. 4 del Decreto prevede **che sono temporaneamente escluse dal discarico automatico** e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi **le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:**

- a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
- b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 o rottamazioni ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi, anche non continuativi.

Relativamente a tali quote il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla precedente lett. a);
- b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla precedente lett. b).

6. Il riaffidamento dei carichi

Con l'art. 5 del Decreto, fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato **dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico**, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;
- b) affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati²;
- c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. Tali condizioni sono pubblicate sul sito dell'agente della riscossione entro 12 mesi dall'8 agosto 2024 e l'adesione alle stesse da parte dell'ente creditore comunicate al primo entro i successivi 12 mesi.

Il **riaffidamento** è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter (presenza di segnalazioni da tentativo di compensazione volontaria) e 48-bis del DPR. 602/1973 (blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. In tali casi:

- a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973;
- b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni di cui all'art. 19 D.P.R. 602/1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
- c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, **riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire.**

In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.

2. Art. 52, c. 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997. Sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II D.P.R. 602/1973



1. Tabella di sintesi

<i>Primo tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento</i>	<ul style="list-style-type: none">• Non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;• Nel più ampio termine previsto dalle norme disciplinanti gli effetti di eventi eccezionali.
<i>Discarico delle partite</i>	<ul style="list-style-type: none">• Automatico: entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di affidamento;• Anticipato: prima del predetto termine, all'emergere di specifici elementi di infruttuosità
<i>Differimento del discarico automatico</i>	<ul style="list-style-type: none">• In presenza di sospensione della riscossione o pendenza di procedure esecutive o concorsuali;• In presenza di accordi previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rateizzazioni, agevolazioni, inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio
<i>Riaffidamento dei carichi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Gestione diretta dell'ente creditore;• Affidata a soggetti abilitati, mediante procedura ad evidenza pubblica;• Affidata a soggetti privati, a titolo oneroso, con gara pubblica;• Riaffidata all'Agente della Riscossione

7. Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

L'art. 6 del Decreto interviene sulla responsabilità dell'Agente della riscossione nei confronti degli **enti creditori**, qualora, dalla mancata o incorretta, attività di recupero sia derivata la prescrizione del credito.

In particolare, la riforma ha introdotto una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dell'Agente della riscossione nonché della responsabilità dell'Agente medesimo.

È previsto che il MEF, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, verifichi la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione.

La riforma ha attribuito agli enti pubblici il diritto di effettuare il controllo sulla conformità dell'azione di recupero **per le partite affidate dal 1° gennaio 2025**, con particolare riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, **entro il nono mese successivo a quello di affidamento del carico**, nonché ai successivi tentativi di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito.

Invece, per le **partite affidate fino al 31 dicembre 2024**, non è prescritta la verifica da parte dell'Ente pubblico sulla tempestività della notifica della cartella ma si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 529 della legge 228/2012, che limita la responsabilità dell'agente della riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa.

Le quote di crediti, oggetto di discarico, saranno sottoposte a verifica di conformità nella misura tra il 2 e il 6 per cento per i crediti tributari erariali, mentre nella misura massima del 5 per cento per i restanti crediti.

L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione dei flussi informativi all'ente creditore (art. 2, c. 1, lett. d), quest'ultimo assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 3 mesi per la trasmissione di quelli omessi.

Qualora, sia derivata la **decadenza** o la **prescrizione** del diritto di credito per fatto imputabile all'agente della riscossione, l'ente potrà notificare apposito atto di contestazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

Nell'atto di contestazione, l'ente creditore dovrà esporre, a pena di nullità e in modo analitico, le motivazioni per cui imputa all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

L'Agente della Riscossione può produrre osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione e l'ente creditore, a pena di decadenza, entro 60 giorni, notificherà all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia, di una somma pari a 1/8 dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a 1/3 dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

Le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 regolamento (UE) 2015/1589.

8. Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agencia delle Entrate-Riscossione

L'art. 7 del Decreto reca disposizioni relative al c.d. "magazzino" in carico all'Agencia delle Entrate-Riscossione. Con Decreto del MEF è costituita una commissione che con il supporto istruttorio dell'Agencia delle Entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agencia delle Entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, relaziona conseguentemente al MEF, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

9. Disposizioni in materia di impugnazione

L'art. 12 del Decreto conferma che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973;
- c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
- d) nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 472/1997.

10. Disposizioni in materia di dilazione

L'art. 13 del Decreto **conferma la possibilità di chiedere la dilazione**, per ciascuna domanda, del valore sino a 120.000 euro **senza dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica**. Tale soglia era stata innalzata **da 60.000 a 120.000 euro** dal Decreto Aiuti³ parametrandola a ciascuna domanda.

Quindi, il Decreto prevede che l'Agente della riscossione **conceda la dilazione su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria nel caso di somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le **somme di importo superiore a 120.000 euro**, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le **somme di importo fino a 120.000 euro**:
 - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

A tali fini, la valutazione della **sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- a) **per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati**, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) **per gli altri soggetti**, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

3. Art. 15-bis Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

Con decreto del MEF⁴ sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:

- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente⁵;
- b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lett. b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lett. b).

Il Decreto Riscossione non interviene sulla disciplina della **decadenza dal piano di rateazione**. In particolare:

- per le rateizzazioni **già in essere all'8 marzo 2020**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **18 rate** anche non consecutive⁶;
- per le rateizzazioni **concesse dopo l'8 marzo 2020** e richieste fino al **31 dicembre 2021**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive⁷;
- per le rateizzazioni presentate dal **1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **5 rate** anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal **16 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **8 rate** anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

- l'importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
- se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:
 - fino al 15 luglio 2022, il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l'importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
 - dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di **carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.

4. Decreto del Vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2024.

5. Art. 4 Decreto 27 dicembre 2024: nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

6. D.L. 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021.

7. Come previsto dal DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020.

Le novità sulle dilazioni introdotte con il Decreto Riscossione non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024.

Il MEF, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'art. 19, c. 1, lett. c) D.P.R. 602/1973 potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Tabella n. 2 – Dilazione di pagamento

Fino al 31/12/2024			Dal 1° gennaio 2025		
Importo debito		N° rate	Importo debito		N° rate
Fino a 120.000 euro	Dichiarazione di temporanea situazione di oggettiva	72 rate	Fino a 120.000 euro	Dichiarazione di temporanea situazione di oggettiva	Fino a 84 rate ⁸
	Piano straordinario con requisiti previsti dal decreto MEF 6/11/2013	Fino a 120 rate		Presentando la documentazione che attesta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà	Da 85 a 120 rate ⁹
Oltre 120.000 euro	Presentando la documentazione che attesta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà	Fino a 72 rate	Oltre 120.000 euro	Presentando la documentazione che attesta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà	Fino a 120 rate
	Piano straordinario con requisiti previsti dal decreto MEF 6/11/2013	Fino a 120 rate			

8. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029

9. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 97/120 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 109/120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029

11 - Dilazione - Modulistica di Agenzia delle entrate - riscossione dal 1° gennaio 2025

L'Agenzia delle entrate - riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet i nuovi modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025:

- [RS - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate "c.d. semplice richiesta" - Tutti i soggetti;](#)
- [RDF - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;](#)
- [RDG - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Soggetti diversi dalle persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;](#)
- [RDP - Richiesta di proroga di una rateizzazione - Tutti i soggetti.](#)

12 - Estensione della disciplina sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento

L'art. 14 del Decreto estende la disciplina dell'art. 29 del D.L. 78/2010 "*concentrazione della riscossione nell'accertamento*" ad atti e tributi riscossi attraverso la procedura di iscrizione a ruolo che, sino ad oggi, era è stato circoscritto agli avvisi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRAP nonché agli atti relativi a tutte le entrate comunali, anche di natura patrimoniale. L'estensione, in particolare, riguarderà:

- atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tributi non versati e cessioni di crediti di imposta;
- atti di irrogazione di sanzioni per violazioni di norme tributarie;
- avvisi di rettifica e liquidazione aventi ad oggetto il valore di immobili/aziende nonché le imposte di successione e di donazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione riferibili a disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
- avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni per versamento omesso, insufficiente, tardivo o per tardiva presentazione delle dichiarazioni nonché per casi di decadenza dalle agevolazioni di taluni tributi (imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo);
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi nonché irrogazione di sanzioni inerenti a tasse automobilistiche erariali (tra le quali, rientra il c.d. "super-bollo").

Tale intervento conferma la tendenza del Legislatore di superare, quale procedura ordinaria di esazione, la riscossione a mezzo ruolo, dato che attraverso l'avviso di accertamento esecutivo si riunisce in un unico atto le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. La maggiore

differenza, rispetto alla riscossione a mezzo ruolo, sta anche nelle tempistiche con cui può essere avviato il recupero coattivo degli importi¹⁰.

13 - Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

L'art. 15 del Decreto disciplina la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali che si presenta quando due o più soggetti sono obbligati alla medesima prestazione nei confronti del creditore.

Seguendo i criteri fissati dalla legge delega¹¹, il Legislatore ha apportato due modifiche:

- la prima riguarda qualsiasi tipo di coobbligazione solidale, sia **paritetica**, cioè quando il creditore può rivalersi indipendentemente su qualsiasi coobbligato, tanto **sussidiaria**, se il creditore deve prima rivalersi nei confronti di uno specifico coobbligato. In tale situazione, per garantire il diritto di difesa del coobbligato **è stato introdotto espressamente l'obbligo**, prima di avviare la riscossione coattiva nei suoi confronti, **di notificargli preventivamente la cartella di pagamento**. Pertanto, per poter procedere all'esecuzione forzata a carico del debitore coobbligato, **non sarà più sufficiente la notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo**.
- la seconda riguarda solamente i casi di coobbligazione **sussidiaria**. In tale circostanza, quando il **debitore principale ottiene la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati sussidiari a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale**. In tal caso l'Agente della riscossione informa i coobbligati sussidiari dell'intervenuta rateazione, del numero di rate richieste e della durata del piano.

14 - Compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

L'art. 16 del Decreto reca disposizioni sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

In altri termini, in sede di erogazione di un **rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi**, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, le somme da rimborsare.

La verifica sul beneficiario del rimborso deve essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull'esistenza di

10. Le somme intimate con l'accertamento esecutivo vengono affidate in carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai fini dell'esecuzione forzata, entro un termine mobile che varia tra i 270 ed i 360 giorni, così composti: - un termine per impugnare l'atto, pari a 60 o a 150 giorni, in caso di attivazione del procedimento di accertamento con adesione, più l'eventuale sospensione feriale; - un ulteriore termine per effettuare il pagamento, decorrente dal termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione, pari a 30 giorni; - un ultimo ed ulteriore termine per la sospensione "ope legis" dell'esecuzione forzata, pari a 180 giorni, salvo che si venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di un pregiudizio alla riscossione.

11. Art. 18, comma 1, lettera l), n. 2 legge 111/2023.



inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente).

Nel caso in cui l'interessato rifiuti la proposta di compensazione o non dia tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che l'interessato non ha aderito alla proposta di compensazione.

In tal caso, le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione della disposizione sono stabilite con apposito **regolamento del MEF**.

Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'art. 28-ter D.P.R. 602/1973, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le disposizioni dell'art. 28-ter D.P.R. 602/1973 si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del MEF.

Contatti

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Tel. 02 58370.267/308

e-mail: fisc@assolombarda.it